

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola  
Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

N. 517/2012 Reg. Prov. Coll. N. 776 Reg. Ric. ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2006, proposto da:

S. S.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Alberto Quaglia, Paolo Gaggero e Silvio Pinna, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

L'Azienda USL N.8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Trudu, Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Associazione F. e Società S. Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota della ASL n. 8, protocollo n. 32103 del 15 giugno 2006 e relativi allegati;

della nota della ASL n. 8, protocollo n. 32095/MM del 15 giugno 2006 e relativi allegati;

di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e connesso, ivi espressamente comprendendo la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/18 dell'8 febbraio 2007, con allegati, e i richiamati accordi tra la Regione e F. Sardegna e la distribuzione intermedia, del 6 febbraio 2006;

per il risarcimento

dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. N. 8 Cagliari;

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola  
Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

Visti i motivi aggiunti avanzati dalla società ricorrente con il quale si chiede l'annullamento della nota del Responsabile del Servizio acquisti dell'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari, in data 13 settembre 2006, protocollo n. 47588; della richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto affidamento di forniture; nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e connesso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

La società ricorrente, impresa farmaceutica, opera nella Regione Sardegna, avendo in corso vari rapporti contrattuali con le ASL per le forniture di farmaci utilizzati da parte delle Aziende sanitarie per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale.

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della nota della ASL n. 8, protocollo n. 32103 del 15 giugno 2006 e relativi allegati e della nota della ASL n. 8, protocollo n. 32095/MM del 15 giugno 2006 e relativi allegati, provvedimenti con i quali la ASL n. 8 di Cagliari ha indetto una procedura ristretta per la fornitura di farmaci destinati alla distribuzione in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, invitando le imprese già aggiudicatrici della procedura di gara per la fornitura di farmaci destinati ai consumi ospedalieri a presentare un'offerta migliorativa.

Si impugna altresì la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/18 dell'8 febbraio 2007, con allegati, e i richiamati accordi tra la regione e F. Sardegna e la distribuzione intermedia, del 6 febbraio 2006

La ricorrente chiede infine il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati.

A tal fine la ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili - che saranno dettagliatamente esaminate nella parte in "diritto" - e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti la società ricorrente chiede l'annullamento della nota del Responsabile del Servizio acquisti dell'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari, in data 13 settembre 2006, protocollo n. 47588; della richiamata deliberazione del Direttore Generale n.

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola  
Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

677 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto affidamento di forniture; nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e connesso.

Si è costituita in giudizio l'Azienda USL N.8 di Cagliari, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Non si sono costituiti in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e i controinteressati.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2012, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della nota della ASL n. 8, protocollo n. 32103 del 15 giugno 2006 e relativi allegati; della nota della ASL n. 8, protocollo n. 32095/MM del 15 giugno 2006 e relativi allegati; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e connesso, ivi espressamente comprendendo la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/18 dell'8 febbraio 2007, con allegati, e i richiamati accordi tra la regione e F. Sardegna e la distribuzione intermedia, del 6 febbraio 2006.

La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati.

Con successivi motivi aggiunti si chiede l'annullamento della nota del Responsabile del Servizio acquisti dell'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari, in data 13 settembre 2006, protocollo n. 47588; della richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto affidamento di forniture; nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e connesso.

E' opportuno iniziare dall'esame della questione di carattere sostanziale concernente l'impugnazione degli atti posti in essere dalla Regione Sardegna per la disciplina delle modalità di approvvigionamento dei farmaci in questione in conformità alle nuove disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del decreto legge n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001.

Devono essere pertanto preliminarmente esaminate le censure di cui ai punti da 15 a 19 dei motivi di ricorso avanzate dalla ricorrente avverso la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/18 dell'8 febbraio 2007, con allegati, e i richiamati accordi tra la regione e F. Sardegna e la distribuzione intermedia, del 6 febbraio 2006.

Le censure sono infondate.

Per quanto riguarda le censure di cui al punto 15 del ricorso, non può ritenersi sussistente, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, alcuno sviamento degli atti regionali

impugnati, in relazione alle finalità sottese alle decisioni assunte, come esternate nella relativa motivazione.

Ritiene il collegio che la Regione Sardegna, con tali atti, abbia dato corretta e necessaria applicazione alle nuove disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del decreto legge n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001, al fine della disciplina delle modalità di approvvigionamento dei farmaci in questione in conformità alla predetta nuova normativa, sia con riferimento al risparmio di spesa da parte del servizio sanitario regionale, sia con riferimento al miglioramento del servizio per l'utenza, da ritenersi assolutamente evidente ed implicito nelle determinazioni assunte con gli atti regionali in questione.

Inammissibili in quanto generiche e non circostanziate con riferimento a singoli farmaci, risultano le censure di illegittimità mosse dalla ricorrente avverso le determinazioni regionali, secondo cui le medesime riguarderebbero non soltanto i farmaci che richiedono "un periodico ricorso alla struttura" o "un controllo ricorrente del paziente", al fine di dare luogo ad una continuità terapeutica tra servizio sanitario regionale e territorio, bensì riguarderebbero altresì una indifferenziata distribuzione diretta agli utenti, a seguito delle normali prescrizioni dei medici di base, che eliminerebbe integralmente il mercato privato di vendita al pubblico.

Ribadita la genericità di tali censure in quanto non circostanziate con riferimento a singoli farmaci, deve comunque ritenersi che trattasi di questione attinente al merito delle scelte delle amministrazioni in ordine all'individuazione dei farmaci volti alla dispensazione diretta o mista ai sensi dell'articolo 8 del D. L. n. 347/2001.

Il collegio condivide e conferma, anche avuto riguardo al caso di specie, i principi affermati in materia, con la sentenza del Tar Liguria - I Sezione n. 1632 del 27/8/2008, resa nei confronti dell'odierna ricorrente in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, avuto riguardo ai provvedimenti regionali, secondo cui il ricorso nei confronti delle deliberazioni regionali "si infrange nel limite della discrezionalità tecnica della scelta dei farmaci e della organizzazione del servizio di assistenza farmaceutica garantito al paziente in relazione alle modalità di erogazione di quei medicinali che abbisognano di un "controllo ricorrente" che soltanto le regioni, nella responsabilità loro affidata dal legislatore possono valutare, e che rimane sottratta al sindacato del giudice amministrativo non risultando nella specie manifestamente illegittima".

"In questo senso il Tribunale condivide quella giurisprudenza amministrativa (CdS IV n. 3991/2004) che ritiene rientrare nella potestà regionale la facoltà di ampliare l'elenco dei farmaci che, per caratteristiche oggettive, modalità di erogazione o per l'elevato costo possono fruire del sistema di distribuzione diretto o misto.

La "ratio" dell'art. 8 d.l. n. 347 del 2001, come conv. dalla l. n. 405 del 2001 trova puntuale applicazione nei provvedimenti amministrativi regionali anche laddove consentono di estendere il sistema di erogazione agevolata a farmaci diversi da quelli fissati dalla Commissione unica del farmaco (d.m. 20 dicembre 2000), che, sul piano formale, poggiano su tale fonte legislativa e, sul piano sostanziale, rispecchiano il suo dettato sulla portata degli accordi per la distribuzione di medicinali, sia in termini di fabbisogno, che di modalità organizzative, tenuto conto che l'art. 4

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola

Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

comma 3 d.l. n. 347 del 2001, come conv. dalla l. n. 405 del 2001 espressamente autorizza le Regioni, al fine di coprire eventuali disavanzi di gestione, all'emanare norme che prevedano misure idonee a contenere la spesa farmaceutica anche tramite l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei medicinali, tra i quali rientra l'ampliamento dei casi di distribuzione diretta, da parte delle strutture pubbliche, con conseguente estensione dei casi di sconto obbligatorio imposto alle case farmaceutiche (sul prezzo d'acquisto). T.A.R. Toscana, sez. II, 20 dicembre 2004, n. 6459."

Il collegio, altresì, condivide e conferma, anche avuto riguardo al caso di specie, i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 20 dicembre 2004, n. 6459; T.A.R. Toscana - Firenze, sezione seconda, n. 27 del 15 gennaio 2004; T.A.R. Trentino Alto Adige - Trento n. 82 e n. 83 del 24 febbraio 2003; Consiglio di Stato n. 3991/2004), da ritenersi qui integralmente trascritti.

In particolare, in relazione alle censure di illegittimità degli atti presupposti e in particolare del sistema definito dalla Regione ed attuato dall'Azienda Sanitaria, in quanto il prezzo a base d'asta fissato nella gara è caratterizzato dallo sconto obbligatorio non inferiore alla misura del 50 %, imposto dall'articolo 9 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264, e ribadito dall'art. 3, comma 128, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il collegio richiama i principi affermati in proposito nella sentenza del Consiglio di Stato - IV Sezione n. 3991 del 15/6/2004, secondo cui "l'articolo 8 del D.L. 347/2001 facoltizza tra l'altro le Regioni e le Province autonome a "c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale".

L'articolo 8 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, dunque, per un verso amplia notevolmente la possibilità di distribuire i medicinali senza seguire il tradizionale canale delle farmacie territoriali, ma, al tempo stesso, richiama tutte le regole riguardanti le modalità di erogazione svolte nell'ambito delle aziende sanitarie.

Infatti, la norma prevede che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale".

Una volta che la legge autorizza le ASL ad acquistare e a distribuire direttamente determinate categorie di farmaci e che prevede che la distribuzione diretta possa avvenire anche per il tramite delle farmacie è evidente che la determinazione del prezzo dei farmaci non può essere diversa da quella che le ASL possono ottenere in forza dello sconto loro attribuito dalla legge. In altri termini, le modalità della distribuzione, successiva all'acquisto, non possono influire sulla determinazione del prezzo in sede di gara, disciplinato da altra normativa."

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola

Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

Dalla rilevata inammissibilità e infondatezza delle censure sopra esaminate, consegue che deve essere disattesa la questione, sollevata dalla ricorrente in via subordinata, di illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 8 del D. L. n. 347 del 2001, essendo stata prospettata qualora si interpretassero le norme in questione "come tali da legittimare la descritta operazione censurata con il presente motivo".

Tale questione di legittimità costituzionale risulta comunque manifestamente infondata sia sotto il profilo evidenziato dalla ricorrente, sia sotto l'ulteriore profilo secondo cui lo sconto di legge sui farmaci scaricherebbe impropriamente sulle case farmaceutiche i costi del risparmio farmaceutico costringendole ad approvvigionare le ASL a prezzi ridotti invece di collocare i prodotti per i canali ordinari (grossisti, farmacie), sempre alla luce delle considerazioni in proposito svolte nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3991/2004 del, secondo cui "tale questione, già ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale, appare *ictu oculi*

manifestamente infondata. Rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale la situazione non si è infatti modificata. Le ASL si approvvigionano direttamente solo dei medicinali che esse distribuiscono direttamente o in regime di ricovero o in altre situazioni considerate da legislatore particolarmente meritevoli di tutela (controllo ricorrente del paziente, assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, primo ciclo nel periodo immediatamente successivo al ricovero). La circostanza che la ASL, una volta acquisite le forniture a mezzo di gara, si avvalga di altri per distribuirle, anche trasferendogli il diritto ad esigere l'adempimento del contratto, non altera le finalità tutelate dalla legge né incide nel rapporto col contraente, che si è comunque obbligato a fornire un fatto farmaco ad un dato prezzo."

Infondate risultano le censure di cui al punto 16 del ricorso, dovendosi ritenere apodittico l'assunto della ricorrente secondo cui i rimborsi in favore della distribuzione intermedia e dei farmacisti potrebbero elidere in massima parte il preteso vantaggio derivante dalla non applicazione dei prezzi di mercato.

Infondate risultano le censure di cui al punto 17 del ricorso, non essendo prevista per legge la partecipazione dei produttori di farmaci agli accordi e al procedimento in questione, ed essendo invece rimessa alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione regionale la valutazione della necessità o opportunità della partecipazione al procedimento di ulteriori soggetti.

Infondate risultano le censure di cui al punto 18 del ricorso in ordine alla carenza del potere in capo all'Azienda USL n. 8 di Cagliari di agire, in qualità di capofila, in nome e per conto delle altre Aziende sanitarie, in mancanza di alcun atto di delega intersoggettiva e, comunque, in assenza di una necessaria norma attributiva del relativo potere di delega.

Si osserva infatti che negli accordi impugnati, approvati dalla regione Sardegna con la deliberazione di giunta regionale in n. 5/18 dell'8 febbraio 2006, viene espressamente individuata l'Azienda USL n. 8 di Cagliari quale azienda capofila per l'attuazione degli accordi medesimi.

Ciò stante, deve ritenersi che le attività in questione, poste in essere dall'Azienda USL n. 8 di Cagliari, quale azienda capofila, trovino legittima fonte autorizzativa nell'atto regionale

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola

Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

impugnato, quale atto emanato dalla Regione Sardegna nell'ambito e nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni in relazione alla disciplina e al coordinamento del servizio sanitario regionale e alla organizzazione del servizio di assistenza farmaceutica, senza la necessità di ulteriori atti di delega da parte delle restanti Aziende USL della Sardegna.

Infondate risultano infine le censure di cui al punto 19 del ricorso, non potendosi ritenere sussistente la lamentata "coartazione".

Dal rigetto delle censure sopra esaminate - avanzate dalla ricorrente avverso gli atti posti in essere dalla Regione Sardegna per la disciplina delle modalità di approvvigionamento dei farmaci in questione in conformità alle nuove disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del decreto legge n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001 e cioè avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 5/18 dell'8 febbraio 2007, con allegati, e i richiamati accordi tra la regione e F. Sardegna e la distribuzione intermedia, del 6 febbraio 2006 - consegue l'inammissibilità per carenza d'interesse delle censure avanzate dalla ricorrente avverso le note della ASL n. 8, protocollo n. 32103 e protocollo n. 32095/MM del 15 giugno 2006 e relativi allegati, con le quali si lamenta la violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti di fornitura, per omessa attivazione delle procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei relativi obblighi di pubblicità e concorrenza.

Si osserva infatti che la ricorrente non ha interesse a lamentare la violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di scelta del contraente, trattandosi del soggetto scelto dall'amministrazione per la fornitura in questione.

Infondate risultano altresì le censure di cui ai punti da 1 a 14 dei motivi di ricorso, avanzate dalla ricorrente avverso le note della ASL n. 8, protocollo n. 32103 e protocollo n. 32095/MM del 15 giugno 2006 e relativi allegati, nella parte in cui si lamenta la violazione dei principi in materia contrattuale.

La ricorrente impugna i provvedimenti con i quali la ASL n. 8 di Cagliari ha indetto una procedura ristretta per la fornitura di farmaci destinati alla distribuzione in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, invitando le imprese già aggiudicatrici della procedura di gara per la fornitura di farmaci destinati ai consumi ospedalieri a presentare un'offerta migliorativa.

Considerato che la gara oggetto della presente impugnativa ha ad oggetto farmaci oggetto dei contratti di fornitura già conclusi dall'azienda Usl a seguito della procedura di gara finalizzata all'approvvigionamento delle specialità medicinali destinate al consumo ospedaliero, esperite nel 2004 e conclusa con deliberazione di aggiudicazione n. 3118/2004; considerato altresì che, per come sopra evidenziato, deve ritenersi, la legittimità delle determinazioni regionali nella parte in cui prevedono l'approvvigionamento da parte delle Asl dei farmaci in questione alle medesime condizioni dell'approvvigionamento delle specialità medicinali destinate al consumo ospedaliero; ciò stante, deve ritenersi che la procedura ristretta impugnata col ricorso in esame costituisca lo strumento per procedere ad una estensione dei contratti di fornitura già stipulati rispetto ad ulteriori esigenze maturate dall'azienda Usl per l'effetto della deliberazione della giunta regionale n. 5/18 dell'8 febbraio 2006 e degli accordi quadro intercorsi tra la regione autonoma della Sardegna, F. Sardegna e la Distribuzione Intermedia, in attuazione delle nuove

## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola

Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

previsioni normative di cui all'articolo 8 del D. L. n. 347/2001, per l'attivazione del meccanismo di acquisto e distribuzione diretta tramite farmacie dei farmaci in questione a prezzo scontato.

Considerato infine che all'interno delle censure in esame, al di là dell'enunciazione di principi generali in materia contrattuale, non vengono tuttavia evidenziati specifici e circostanziati motivi che debbano ritenersi ostativi al predetto incremento quantitativo dei farmaci oggetto delle forniture in questione, in quanto in contrasto con specifiche norme dei predetti contratti di fornitura in precedenza stipulati che prevedano esclusivamente la fornitura di specifici e determinati quantitativi dei farmaci in questione, non essendo stata - in particolare - prodotta in giudizio la disciplina contrattuale di dettaglio dei citati pregressi contratti di fornitura e non essendo stata dedotta la violazione di specifiche previsioni di tali contratti; le censure medesime risultano conseguentemente infondate.

Si osserva altresì che - ribadito, per come sopra evidenziato, la legittimità delle determinazioni regionali nella parte in cui prevedono l'approvvigionamento da parte delle Asl dei farmaci in questione al prezzo scontato quanto meno del 50% - la ricorrente non risulta avere dedotto la sussistenza di un ulteriore interesse giuridicamente rilevante della medesima a contestare la scelta dell'amministrazione di incrementare la fornitura oggetto dei precedenti contratti anziché procedere all'instaurazione di un nuovo e distinto rapporto contrattuale, posto che - si ribadisce - l'interesse giuridicamente rilevante espressamente dedotto dalla ricorrente medesima in ricorso è individuato nell'interesse a poter procedere alla vendita dei farmaci in questione direttamente alle farmacie, al prezzo più alto, anziché dovere procedere alla fornitura dei farmaci medesimi tramite le ASL al prezzo scontato di legge, profilo di dedotta illegittimità degli atti impugnati già sopra disatteso dal Collegio.

Infondate risultano altresì le censure con le quali la ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti impugnati per mancanza di una separata convenzione regionale che definisca le modalità di distribuzione dei farmaci, così come previsto dall'articolo 8 del D. L. n. 347/2001.

Ritiene il collegio che, nel caso di specie, le modalità di distribuzione dei farmaci siano esaustivamente determinate e disciplinate negli atti impugnati ed in particolare negli accordi siglati con F. e con la distribuzione intermedia, con la conseguenza che deve ritenersi superflua una ulteriore specificazione in proposito con separata convenzione regionale.

Ugualmente infondate risultano - come già sopra rilevato - le censure della ricorrente in ordine alla carenza del potere in capo all'Azienda USL n. 8 di Cagliari di agire, in qualità di capofila, in nome e per conto delle altre aziende sanitarie, in mancanza di alcun atto di delega intersoggettiva e, comunque, in assenza di una necessaria norma attributiva del relativo potere di delega.

Si osserva infatti che negli accordi impugnati, approvati dalla regione Sardegna con la deliberazione di giunta regionale in n. 5/18 dell'8 febbraio 2006, viene espressamente individuata l'Azienda USL n. 8 di Cagliari quale azienda capofila per l'attuazione degli accordi medesimi.

Ciò stante, deve ritenersi che le attività in questione, poste in essere dall'Azienda USL n. 8 di



## Distribuzione dei farmaci in forma diretta

Scritto da Melita Manola

Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

Cagliari, quale azienda capofila, trovino legittima fonte autorizzativa nell'atto regionale impugnato, quale atto emanato dalla Regione Sardegna nell'ambito e nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni in relazione alla disciplina e al coordinamento del servizio sanitario regionale e alla organizzazione del servizio di assistenza farmaceutica, senza la necessità di ulteriori atti di delega da parte delle restanti Aziende USL della Sardegna.

Deve comunque rilevarsi che - secondo quanto affermato dall'Azienda USL n. 8 di Cagliari nella propria memoria difensiva del 21 novembre 2006 e non espressamente contestato dalla ricorrente - in data 18 settembre 2006 sarebbe stato siglato un "Accordo sperimentale" tra le singole aziende sanitarie in cui risulterebbe sancito "il ruolo dall'Azienda USL n. 8, quale capofila del procedimento finalizzato alla distribuzione in nome e per conto, nonché tutti gli obblighi e gli adempimenti delle parti, ossia delle singole aziende sanitarie, delle farmacie convenzionate e dei distributori intermedi".

Ugualmente infondate risultano le censure di cui ai punti 6 e 7 del ricorso, non potendosi ritenere che le determinazioni conformative del rapporto della ASL n. 8 siano illegittime per incertezza sui reali contenuti del rapporto, perplessità e assoluta aleatorietà del rapporto, trattandosi - si ribadisce - di un mero incremento quantitativo dei farmaci da fornire all'Amministrazione.

Infondate e inammissibili risultano le censure di cui al punto 13 dei motivi di ricorso, stante la genericità delle censure medesime, che altresì attengono al merito delle scelte delle amministrazioni in ordine all'individuazione dei farmaci in questione volti alla dispensazione diretta o mista ai sensi dell'articolo 8 del D. L. n. 347/2001, come già sopra evidenziato.

Per le suesposte considerazioni, risultano ugualmente infondate o inammissibili le analoghe censure avanzate dalla società ricorrente con i motivi aggiunti.

Conclusivamente, disattese le contrarie argomentazioni della società ricorrente, stante l'infondatezza e inammissibilità delle censure avanzate sia con l'atto introduttivo del gravame che con i motivi aggiunti, le domande impugnatrici avanzate col ricorso e con i motivi aggiunti devono essere respinte.

Dal rigetto delle domande impugnatrici consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

## **Distribuzione dei farmaci in forma diretta**

Scritto da Melita Manola  
Martedì 05 Giugno 2012 21:49 -

---

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Aldo Ravalli

L'ESTENSORE

Marco Lensi

IL CONSIGLIERE

Grazia Flaim

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)